

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con effetti dal 01/11/2024.

LA DIRETTRICE

Richiamati:

- gli artt. 27 ter e 27 quater del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 06/07/1995, come introdotti dall'art. 6 del CCNL del 13/5/1996, che stabiliscono che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi del compimento del limite massimo di età e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 8/3/2012, la quale precisa che il compimento dei 65 anni di età configura un limite ordinamentale, che, una volta raggiunto, obbliga l'amministrazione a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione oppure, se il dipendente ha già conseguito il requisito minimo per il diritto a pensione, a collocare a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni;
- l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, il quale dispone che l'art. 24, comma 4, secondo periodo, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- la Circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui si ribadisce che risulta necessario il trattenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione;
- il parere n. 14368 del 4/2/2021 del Dipartimento della Funzione pubblica, nel quale, in risposta a un quesito, si conferma quanto già precedentemente espresso in materia di risoluzione unilaterale del rapporto e limiti di età dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, e dalle circolari della Presidenza Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2012 e n. 2/2015;

Richiamate le note inviate alla dipendente Sig.ra Azzani Tiziana, [REDACTED] Professionale di "Esecutore Tecnico", Area degli operatori esperti, ex Cat. B2:

- prot. n. 445 del 11/02/2022, con la quale si è disposta la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla prima data utile a pensione, avendo la stessa raggiunto il limite massimo di età di anni 65, ma non il diritto a pensione;

- prot. n. 203 del 19/01/2024, con la quale si è comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/11/2024 (primo giorno del mese successivo al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia);

Vista la bozza di atto predisposta dal Servizio Risorse Umane Gestione Economica dell'Unione Terre di Castelli;

Visti:

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto Funzioni locali;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella presente parte dispositiva:

1. **Di dare atto** che, con decorrenza 1° Novembre 2024, il rapporto di lavoro tra l'Ente e la Sig.ra Azzani Tiziana, ██████████ iscritta al Profilo Professionale di "Esecutore Tecnico Servizi Sociali", Area degli operatori esperti, ex Cat. B2, sarà risolto d'ufficio per raggiunti limiti di età ai sensi delle norme richiamate in parte motiva;
2. **Di dare atto** che le pratiche di pensione e di trattamento fine servizio saranno predisposte dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli in collaborazione con Publika Servizi Srl, incaricata dalla Struttura Amministrazione dell'Unione;
3. Di autorizzare, nei limiti consentiti dall'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999 e dalle risorse di bilancio, il pagamento di eventuali ore di straordinario residue alla fine del periodo lavorativo, per il calcolo delle quali si dà mandato all'Ufficio Personale;
4. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale e al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per i provvedimenti di competenza.

La Direttrice
(Paola Covili)

